



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 gennaio 2008 (08.02)
(OR. en)**

5583/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0188 (COD)**

**RECH 19
COMPET 25
MI 28
CODEC 77**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti

n. doc. prec.: 5403/08 RECH 15 COMPET 20 MI 22 CODEC 57
n. prop. Com: 13088/07 RECH 243 COMPET 250 MI 216 CODEC 995
COM(2007) 514 defin.

Oggetto: Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno di PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo ("**programma comune Eurostars**")
- Relazione

Il 12 settembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio, a norma dell'articolo 169 del trattato CE, la proposta concernente la partecipazione della Comunità al "programma comune Eurostars" avviato da vari Stati membri. Si tratta di una delle quattro iniziative a norma dell'articolo 169 previste a titolo indicativo nel settimo programma quadro (7° PQ), e precisamente nel programma specifico "Capacità"¹.

¹ Decisione n. 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299.

Dopo la presentazione della proposta al Consiglio in data 28 settembre 2007², il Gruppo "Ricerca" l'ha esaminata nel corso di varie riunioni.

Un primo testo della presidenza è stato sottoposto all'esame delle delegazioni nella riunione del 7 gennaio 2008, sotto la presidenza slovena. Molte delle modifiche rispetto alla proposta originaria della Commissione sono sostanzialmente un adeguamento dell'orientamento generale relativo al programma comune "Domotica per categorie deboli".

Il Gruppo "Ricerca" ha proceduto in varie riunioni, e da ultimo il 21 gennaio 2008, ad uno scambio di opinioni sulla scorta di testi della presidenza.

L'esito delle discussioni figura nell'allegato. Le riserve che ancora sussistono sono riportate nelle note in calce.

² Doc. 12728/07.

PROGETTO³

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno di PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo ("Programma comune Eurostars")

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 169 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁶,

³ Le modifiche rispetto al precedente documento (doc. 5403/08) sono in **grassetto e sottolineate** oppure ~~barrate~~.

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in appresso il "Settimo programma quadro"⁷, prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi, ai sensi dell'articolo 169 del trattato.
- (2) Il Settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l'identificazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma dell'articolo 169 del trattato: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, definizione chiara dell'obiettivo da perseguire e sua pertinenza rispetto agli obiettivi del programma quadro, una base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, massa critica in termini di dimensioni e numero dei programmi previsti e analogia tra le attività che rientrano in tali programmi e, infine, efficacia dell'articolo 169 quale mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi.
- (3) La decisione n. 974/2006/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Capacità" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁸, (in appresso il "programma specifico Capacità"), individua nell'iniziativa ex articolo 169 del trattato nel campo delle piccole e medie imprese (PMI) che effettuano attività di ricerca uno dei campi idonei alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali da attuare congiuntamente in virtù dell'articolo 169 del trattato.
- (4) Nelle sue conclusioni del 24 settembre 2004 il Consiglio ha riconosciuto l'importanza del ruolo del programma quadro nel favorire lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER) e in questo contesto ha sottolineato l'importanza di rafforzare i legami fra il SER e le organizzazioni intergovernative europee come EUREKA⁹.

⁷ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁸ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299.

⁹ Comm.: si è detta disposta ad elaborare un testo aggiuntivo che descriva il ruolo svolto dall'EUREKA nella preparazione del programma Eurostars.

- (5) Nelle sue conclusioni del 25 e 26 novembre 2004 il Consiglio ha messo in rilievo l'importanza delle PMI per la crescita e la competitività europee e quindi l'esigenza che gli Stati membri e la Commissione migliorino l'efficacia e la complementarità dei programmi di sostegno alle PMI a livello nazionale ed europeo. Ha incoraggiato la Commissione a esaminare le possibilità di sviluppo di un regime di tipo ascendente (bottom-up) per le PMI che effettuano attività di ricerca. Il Consiglio ha ricordato l'importanza del coordinamento dei programmi nazionali per lo sviluppo del SER e ha invitato gli Stati membri e la Commissione a cooperare strettamente per individuare un ristretto numero di settori in cui applicare l'articolo 169 del trattato. Il Consiglio ha invitato la Commissione ad approfondire ulteriormente la cooperazione e il coordinamento fra le Comunità e le attività condotte nell'ambito di strutture intergovernative, segnatamente con EUREKA, ricordando la conferenza ministeriale EUREKA del 18 giugno 2004.
- (6) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulla scienza e la tecnologia¹⁰, incoraggia gli Stati membri ad adottare incentivi fiscali e di altro tipo per promuovere l'innovazione industriale, ivi compresi collegamenti con EUREKA, con particolare riferimento alle PMI, e sottolinea che sarà possibile realizzare il SER soltanto se una quota sempre maggiore dei finanziamenti destinati alla ricerca verrà gestita dall'Unione, onde conseguire un migliore coordinamento fra le politiche di ricerca a livello europeo, nazionale e regionale, sia sul piano dei contenuti sia su quello del finanziamento, e se tale finanziamento sarà complementare alla politica di ricerca negli Stati membri e tra di loro. Il Parlamento europeo crede che debba esser fatto un uso più efficiente e coordinato degli altri meccanismi di finanziamento e sostegno per sostenere il settore R&S e l'innovazione, citando, fra l'altro, EUREKA. È favorevole a rafforzare la cooperazione tra i vari programmi di ricerca nazionali e invita la Commissione ad avviare iniziative a norma dell'articolo 169 del trattato CE.

¹⁰ P6_TA(2005)0077, GU C320E/259 del 15.12.2005

- (7) Nella sua comunicazione del 4 giugno 2003¹¹ la Commissione ha messo in rilievo l'importanza della partecipazione delle PMI a misure dirette di sostegno della ricerca e dell'innovazione, fondamentale per dare impulso alla capacità innovativa di larghi segmenti dell'economia.
- (8) Allo stato attuale, numerosi programmi o attività di ricerca e sviluppo avviati individualmente dagli Stati membri a livello nazionale per sostenere le attività di ricerca e sviluppo (R&S) nelle PMI dimostrano di non essere sufficientemente coordinati a livello europeo e non consentono un approccio coerente a livello europeo finalizzato a un programma di ricerca e sviluppo tecnologico efficace.
- (9) Nell'intento di seguire un approccio coerente a livello europeo nel campo delle PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo (R&S) e di agire efficacemente, molti Stati membri hanno preso l'iniziativa, nell'ambito di EUREKA, di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo "Eurostars" (in appresso "il programma comune Eurostars") a vantaggio delle PMI che effettuano attività di R&S, per creare una massa critica in termini amministrativi e finanziari e per combinare tra loro ulteriori competenze e risorse disponibili in vari paesi d'Europa.
- (10) Il programma comune Eurostars mira a sostenere PMI che effettuano attività di R&S mettendo a disposizione, in qualsiasi campo tecnologico o industriale, il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su larga scala fra gli Stati membri in materia di ricerca applicata e innovazione a vantaggio di tali PMI. [L'Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria]¹² (in appresso "gli Stati membri

¹¹ COM (2003) 226 def/2.

¹² Elenco definitivo degli Stati membri partecipanti da verificare.

partecipanti"), nonché l'Islanda, Israele, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (in appresso "gli altri paesi partecipanti") hanno convenuto di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire al programma comune Eurostars. La loro partecipazione è stimata globalmente ad almeno 300 milioni di EUR nel proposto periodo di sei anni. Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe rappresentare una parte pari al massimo al 25% del contributo pubblico totale al programma comune Eurostars, stimato a 400 milioni di EUR.

- (11) Per migliorare l'impatto del programma comune Eurostars, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti hanno approvato la partecipazione della Comunità al programma. Il contributo finanziario della Comunità per la partecipazione a tale programma dovrebbe essere limitato a 100 milioni di EUR per la sua intera durata. Dato che il programma comune Eurostars risponde agli obiettivi scientifici del Settimo programma quadro e il suo ambito di ricerca rientra nella parte "Ricerca a vantaggio delle PMI" del programma specifico "Capacità" del Settimo programma quadro, è opportuno che il contributo finanziario comunitario provenga dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tale parte. Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, tra l'altro, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, ai sensi dell'allegato III del programma specifico "Capacità".
- (12) L'erogazione del contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere soggetta alla definizione di un piano di finanziamento che prevede l'impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell'attuazione congiunta del programma comune Eurostars.
- (13) L'attuazione congiunta dei programmi nazionali di ricerca presuppone l'esistenza o la costituzione di una struttura di esecuzione specifica, come previsto dal programma specifico "Capacità".

- (14) Gli Stati membri partecipanti hanno convenuto di affidare a tale struttura specifica l'attuazione del programma comune Eurostars.
- (15) È opportuno che il contributo finanziario della Comunità sia erogato alla struttura specifica di esecuzione, la quale avrà il compito di provvedere all'efficace attuazione del programma.
- (16) La concessione del contributo comunitario è subordinata all'impegno di risorse da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti e all'erogazione effettiva dei rispettivi contributi finanziari.
- (17) L'erogazione del contributo comunitario è subordinata alla conclusione di un accordo generale tra la Commissione, a nome delle Comunità europee, e la struttura specifica di esecuzione, contenente le modalità dettagliate per l'utilizzo del contributo stesso. L'accordo generale conterrà le disposizioni necessarie per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità.
- (18) L'interesse generato dal contributo finanziario della Comunità verrà considerato un'entrata con destinazione specifica, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹³ (in appresso "regolamento finanziario"). Il contributo massimo erogato dalla Comunità indicato nella presente decisione può essere innalzato di conseguenza dalla Commissione.

¹³ GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

- (19) È opportuno che nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione, che precisa le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria, sia prevista la possibilità, per la Comunità, di ridurre il proprio contributo finanziario se il programma comune Eurostars è attuato in maniera non corretta, parziale o tardiva, oppure se gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma.
- (20) Per un'attuazione efficace del programma, l'aiuto finanziario dovrebbe essere concesso a partecipanti a progetti del programma selezionati a livello centrale mediante inviti a presentare proposte.
- (21) A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso "regolamento finanziario") e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso le "modalità di esecuzione"), il contributo comunitario deve essere gestito in modo centralizzato indiretto, ai sensi del disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 56 del regolamento finanziario, nonché dell'articolo 35, dell'articolo 38, paragrafo 2 e dell'articolo 41 delle relative modalità di esecuzione.
- (22) Occorre garantire che tutti gli Stati membri possano prendere parte al programma comune Eurostars.
- (23) Conformemente agli obiettivi del Settimo programma quadro, al programma comune Eurostars dovrebbero poter partecipare paesi associati al 7°PQ o altri paesi, a condizione che tale partecipazione sia prevista dall'accordo internazionale pertinente e che la Commissione e gli Stati membri partecipanti siano d'accordo.

- (24) Conformemente al Settimo programma quadro, è opportuno che la Comunità abbia il diritto di approvare le condizioni del proprio contributo finanziario al programma comune Eurostars in relazione alla partecipazione di qualsiasi paese associato al Settimo programma quadro oppure, se necessario per l'attuazione del programma comune Eurostars, di altri paesi, nel corso della sua attuazione, in base alle norme e alle condizioni stabilite dalla presente decisione.
- (25) Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹⁴, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹⁵ e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹⁶.
- (26) È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell'ambito del programma comune Eurostars siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rispettino i principi delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere.
- (27) È necessario che la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare la qualità e l'efficienza dell'attuazione del programma comune Eurostars e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale,

¹⁴ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

¹⁵ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

¹⁶ GU L 136 del 31.05.1999, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per l'attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in seguito "il settimo programma quadro"), adottato con la decisione 1982/2006/CE, la Comunità fornisce una partecipazione finanziaria al programma di ricerca e sviluppo Eurostars (in appresso "il programma comune Eurostars") avviato congiuntamente [dall'Austria, dal Belgio, da Cipro, dalla Danimarca, dall'Estonia, dalla Finlandia, dalla Francia, dalla Germania, dalla Grecia, dall'Irlanda, dall'Italia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Repubblica ceca, dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Spagna, dalla Svezia e dall'Ungheria,]¹⁷ (in appresso "gli Stati membri partecipanti") e dall'Islanda, da Israele, dalla Norvegia, dalla Svizzera e dalla Turchia (in appresso "gli altri paesi partecipanti").
2. La Comunità versa un contributo finanziario di importo pari, al massimo, a un terzo dei contributi effettivi degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, entro un massimale di 100 milioni di EUR per la durata del settimo programma quadro, conformemente ai principi di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. Il contributo finanziario della Comunità è erogato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnati alla parte "Ricerca a favore delle PMI" del programma specifico "Capacità" che attua il Settimo programma quadro a norma della decisione 2006/974/CE (in appresso il "programma specifico Capacità").

¹⁷ Elenco finale degli Stati membri partecipanti da verificare.

Articolo 2

L'erogazione del contributo finanziario della Comunità è subordinata:

- a) alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti dell'effettiva istituzione del programma comune Eurostars descritto nell'allegato I della presente decisione;
- b) alla creazione o designazione formale, da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, di una struttura con personalità giuridica (ai fini della presente decisione in appresso denominata "struttura specifica di esecuzione"), incaricata dell'attuazione del programma comune Eurostars e del percepimento, assegnazione e controllo del contributo finanziario comunitario nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 56 del regolamento finanziario;
- c) all'istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune Eurostars, in conformità dell'allegato II, che costituisce parte integrante della presente decisione;
- d) all'efficace esecuzione, da parte della struttura specifica di esecuzione, delle attività previste dal programma comune Eurostars, descritte nell'allegato I della presente decisione, compresa la pubblicazione di inviti a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni;
- e) all'assunzione dell'impegno, da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, di cofinanziare il programma comune Eurostars e all'effettivo versamento del rispettivo contributo finanziario, in particolare al finanziamento, da parte dei partecipanti, dei progetti selezionati in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito del programma comune Eurostars;
- f) al rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione¹⁸;
- g) alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del Settimo programma quadro nonché dei principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e dello sviluppo sostenibile;

¹⁸ GU C 323, del 30.12.2006, pag. 1.

- h) alla formulazione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell'ambito del programma comune Eurostars e all'attuazione e al coordinamento di programmi e attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e sostenere il largo impiego e la larga diffusione delle conoscenze create.

Articolo 3

Nell'ambito dell'attuazione del programma comune Eurostars, la concessione di un contributo finanziario ai partecipanti a progetti selezionati a livello centrale conformemente all'allegato II, in esito agli inviti a presentare proposte per l'ottenimento di contributi, è subordinata ai principi della parità di trattamento e della trasparenza. Il contributo finanziario è concesso in base all'eccellenza scientifica e conformemente ai principi e alle procedure previsti nell'allegato I, tenendo conto della natura specifica del gruppo di PMI interessate, dell'impatto socioeconomico a livello europeo e della pertinenza rispetto agli obiettivi globali del programma.

Articolo 4

Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le modalità per l'erogazione del contributo finanziario a terzi da parte della struttura specifica di esecuzione sono stabilite mediante un accordo generale concluso tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione, e a convenzioni annuali di finanziamento.

Articolo 5

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, l'interesse generato dal contributo finanziario della Comunità al programma comune Eurostars è considerato un'entrata con destinazione specifica. Il contributo massimo erogato dalla Comunità di cui all'articolo 1 può essere innalzato di conseguenza dalla Commissione.

Articolo 6

Alle condizioni stabilite nell'accordo concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nei casi in cui il programma comune non sia attuato o lo sia in modo non corretto, parziale o tardivo, o nei casi in cui gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti non contribuiscano o contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune Eurostars, la Comunità può ridurre la propria partecipazione finanziaria in funzione dell'effettiva attuazione del programma e dell'importo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti per la sua attuazione.

Articolo 7

Nell'attuazione del programma comune Eurostars gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti adottano le misure necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario e dell'articolo 38, paragrafo 2 delle relative modalità di esecuzione.

Articolo 8

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità nei confronti di frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Articolo 9

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione.

Articolo 10

Ogni Stato membro può partecipare al programma comune Eurostars conformemente ai criteri stabiliti nell'articolo 2.

Articolo 11

Ogni paese terzo può partecipare al programma comune conformemente ai criteri stabiliti nell'articolo 2 e purché la sua partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti.

Articolo 12

La Comunità può concordare, in base alle norme stabilite dalla presente decisione e a eventuali altre modalità di applicazione, le condizioni della propria partecipazione finanziaria in caso di partecipazione al programma comune Eurostars di qualsiasi paese associato al Settimo programma quadro oppure, se necessario per l'attuazione del programma comune Eurostars, di qualsiasi altro paese.

Articolo 13

1. La relazione annuale relativa al Settimo programma quadro presentata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato comprende una sintesi delle attività del programma comune Eurostars fondata sulla relazione annuale che la struttura specifica di esecuzione deve trasmettere alla Commissione.
2. Due anni dopo l'inizio del programma comune Eurostars, la Commissione ne effettua una valutazione intermedia. La valutazione analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti nell'allegato I del programma e contiene raccomandazioni sul modo migliore di rafforzare ulteriormente l'integrazione nonché la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma, compresa l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica della presente decisione.
3. Alla fine del programma comune Eurostars, la Commissione ne effettua una valutazione finale. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

Descrizione degli obiettivi e delle attività del programma comune Eurostars**I. Obiettivi**

Obiettivo della presente iniziativa, avanzata dai paesi membri di EUREKA, è istituire il programma comune Eurostars mirato alle PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo (R&S). Si tratta di imprese ad alta intensità di conoscenze, basate sulla tecnologia e l'innovazione, che svolgono un ruolo fondamentale nel processo di innovazione e sono caratterizzate da un deciso orientamento al mercato o ai clienti, finalizzato ad acquisire una forte posizione internazionale mediante progetti orientati al mercato altamente innovativi. Grazie alla loro capacità di R&S, esse sono in grado di sviluppare prodotti, processi o servizi che presentano evidenti vantaggi in termini di innovazione o tecnologia. Le imprese possono essere diverse per quanto riguarda la dimensione e la portata delle attività: può trattarsi ad esempio di imprese solidamente stabilite con esperienza nell'esecuzione di R&S di punta orientata alle applicazioni, oppure di nuove società con un elevato potenziale. La R&S costituisce per esse un elemento fondamentale della strategia e dei piani aziendali. Queste imprese devono essere PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁹ e dedicare una parte consistente delle loro attività alla R&S. I limiti precisi dell'attività di R&S sono precisati conformemente all'allegato II²⁰.

Il programma comune Eurostars mira a sostenere le PMI che effettuano attività di R&S nei seguenti modi:

- 1) creando un meccanismo europeo facilmente accessibile e sostenibile di supporto alla R&S a favore delle PMI che effettuano attività di R&S;
- 2) incoraggiandole a creare nuove attività economiche basate sui risultati delle attività di R&S e a portare sul mercato nuovi prodotti, processi e servizi più rapidamente di quanto sarebbe altrimenti possibile;
- 3) promuovendo lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale e l'internazionalizzazione di tali imprese.

Il programma comune Eurostars completerà programmi nazionali ed europei esistenti volti a sostenere le PMI in esame nei loro processi innovativi.

¹⁹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

²⁰ UK: riserva. UK insiste per inserire nel testo un riferimento al limite del 10%.

Esso contribuirà alla competitività, all'innovazione, all'occupazione, al cambiamento economico, allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale in Europa e faciliterà il conseguimento degli obiettivi di Lisbona e di Barcellona. Sosterrà, mediante il suo approccio ascendente, le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione svolte da consorzi transnazionali guidati da PMI che effettuano attività di R&S e collaborerà, se opportuno, con organizzazioni di ricerca e/o grandi imprese.

Il programma comune Eurostars mira ad allineare e sincronizzare i programmi di ricerca e innovazione nazionali pertinenti per istituire un programma comune integrato a livello scientifico, amministrativo e finanziario, che rappresenterà un contributo importante verso la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca. L'integrazione scientifica viene ottenuta mediante la definizione e attuazione comune di attività nell'ambito del programma comune Eurostars. L'integrazione amministrativa viene ottenuta attraverso il ricorso al segretariato EUREKA come struttura specifica di esecuzione. Il suo ruolo è gestire il programma comune Eurostars e monitorarne l'esecuzione, come specificato nell'allegato II. L'integrazione finanziaria impone agli Stati partecipanti di contribuire efficacemente al finanziamento del programma comune Eurostars, in particolare impegnandosi a finanziare i partecipanti ai progetti Eurostars selezionati facendo ricorso alle dotazioni nazionali Eurostars.

Più a lungo termine, tale iniziativa deve tendere a sviluppare forme di integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria più stretta. Gli Stati membri partecipanti e l'Islanda, Israele, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (in appresso gli "Stati partecipanti") dovrebbero rafforzare ulteriormente l'integrazione e rimuovere le barriere giuridiche e amministrative esistenti a livello nazionale che ostacolano la cooperazione internazionale nel quadro dell'iniziativa.

II. Attività

L'attività principale del programma comune Eurostars consiste in attività di R&S guidate da una o più PMI che effettuano attività di R&S stabilite negli Stati partecipanti. Al programma possono partecipare anche le organizzazioni di ricerca, le università, altre PMI o le grandi imprese. Le attività di R&S, che possono essere realizzate in qualsiasi ambito scientifico e tecnologico, sono:

- 1) attuate mediante progetti transnazionali con più partner, che coinvolgono almeno due partecipanti indipendenti²¹ di Stati partecipanti diversi e che riguardano attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione, formazione e diffusione;
- 2) eseguite per la parte fondamentale da PMI che effettuano attività di R&S, che, per ciascun progetto, dovrebbero contribuire per almeno il 50% dei costi totali connessi alle attività di R&S di tutti i partecipanti. Se necessario per il progetto, si può ipotizzare il subappalto di elementi secondari;
- 3) mirate alla ricerca e allo sviluppo orientati al mercato; devono avere breve o media durata e prefiggersi obiettivi ambiziosi; le PMI devono dimostrare la capacità di sfruttare i risultati dei progetti in un arco di tempo realistico;
- 4) guidate e coordinate da una delle PMI partecipante che effettua attività di R&S, la cosiddetta "PMI capofila".

Al fine di promuovere il programma comune Eurostars e rafforzarne l'impatto, saranno inoltre sostenute in misura limitata attività di intermediazione, promozione dei programmi e collegamento in rete. In tale ambito verranno organizzati seminari e si stabiliranno contatti con altri soggetti interessati, come investitori e fornitori di servizi di gestione delle conoscenze.

III. Risultati attesi dall'attuazione del programma

Il principale risultato atteso dal programma comune Eurostars è un nuovo programma comune europeo di ricerca e sviluppo a favore delle PMI che effettuano attività di R&S; si tratta di un programma di approccio ascendente, basato su EUREKA e cofinanziato dai programmi R&S nazionali partecipanti e dalla Comunità europea.

²¹ DK, UK: riserva. Preferiscono indicare nel testo che la condizione minima sono due PMI partecipanti indipendenti.
ES: riserva d'esame.

La struttura specifica di esecuzione presenterà una relazione annuale in cui vengono illustrati in dettaglio l'attuazione del programma comune (processo di valutazione e selezione, statistiche sulla composizione del gruppo valutatore, numero di progetti presentati e selezionati per il finanziamento, utilizzazione dei fondi comunitari, ripartizione dei fondi nazionali, tipo di partecipanti, statistiche nazionali, incontri di partenariato e attività di divulgazione ecc.) e i progressi compiuti in materia di integrazione. Alla fine del programma la struttura specifica di esecuzione effettuerà una valutazione ex post dell'impatto.

IV. Attuazione del programma

Il programma comune Eurostars sarà gestito da una struttura specifica di esecuzione che centralizza le proposte presentate dai candidati (punto di accesso unico), in risposta a un invito a presentare proposte annuale, comune e centralizzato, con varie scadenze intermedie. Le proposte dei progetti verranno valutate e selezionate a livello centrale sulla base di criteri di ammissibilità trasparenti e comuni mediante una procedura in due fasi. Nella prima fase le proposte vengono valutate da almeno due esperti indipendenti, che ne esaminano gli aspetti tecnici e commerciali. Questi esperti possono agire a distanza. Nella seconda fase un comitato di valutazione internazionale, composto da esperti indipendenti, redige una graduatoria delle proposte. La graduatoria, approvata a livello centrale, è vincolante per l'assegnazione dei fondi a titolo del contributo comunitario e delle dotazioni nazionali assegnate ai progetti Eurostars. La struttura specifica di esecuzione è responsabile del controllo dei progetti e vengono istituite procedure operative comuni per gestire l'intero ciclo del progetto.

I partecipanti ai progetti Eurostars selezionati fanno riferimento, a livello amministrativo, ai rispettivi programmi nazionali.

V. Meccanismo di finanziamento

Il programma comune Eurostars è cofinanziato dagli Stati partecipanti e dalla Comunità. Gli Stati partecipanti definiscono un piano di finanziamento pluriennale per la partecipazione al programma comune e contribuiscono al cofinanziamento delle sue attività. I contributi nazionali possono provenire da programmi nazionali esistenti o di nuova creazione, a condizione che rispettino l'approccio ascendente di Eurostars. Gli Stati partecipanti hanno la facoltà di aumentare il finanziamento nazionale assegnato al programma, in qualsiasi momento nel corso di esso.

Finanziamento a livello del programma

Il contributo comunitario al progetto comune Eurostars, che sarà gestito dalla struttura specifica di esecuzione, è fissato a un massimo di un terzo dei contributi finanziari effettivi degli Stati partecipanti, con un massimale di 100 milioni di euro.

Una percentuale massima del 4,5% del contributo finanziario comunitario verrà utilizzata dalla struttura specifica di esecuzione per contribuire alla copertura dei costi operativi del programma.

Il contributo finanziario comunitario ai progetti Eurostars selezionati è trasferito dalla struttura specifica di esecuzione agli organismi di finanziamento nazionali designati dagli Stati partecipanti, sulla base di un accordo da concludersi fra tali organismi e la struttura specifica di esecuzione. Gli organismi di finanziamento nazionali finanziano i partecipanti nazionali le cui proposte sono **selezionate con successo a livello centrale** e ripartiscono il **finanziamento centrale contributo finanziario comunitario** proveniente dalla struttura specifica di esecuzione.

L'assegnazione, ai progetti Eurostars selezionati, del finanziamento a titolo dei bilanci nazionali e del contributo comunitario segue l'ordine della graduatoria. Il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti viene calcolato in base alle norme di finanziamento dei programmi nazionali partecipanti.

In caso di prestito, si procede a un calcolo standard dell'equivalenza lorda in sovvenzioni tenendo conto dell'intensità dei bonifici di interessi e del tasso medio di inadempienza del programma nazionale sottostante.

VI. Accordi sui DPI (diritti di proprietà intellettuale)

La struttura specifica di esecuzione adotta la politica sulla proprietà intellettuale del programma comune Eurostars ai sensi dell'articolo 4 della decisione. Obiettivo di tale politica è promuovere la creazione di conoscenza, nonché lo sfruttamento e la diffusione dei risultati dei progetti a favore dei destinatari costituiti da PMI che effettuano attività di R&S. In tale contesto dovrebbe servire da modello l'approccio adottato nell'ambito delle norme di partecipazione²² al Settimo programma quadro.

²² GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

Gestione del programma comune Eurostars

Il sistema di gestione del programma prevede quattro organismi principali:

- (1) il "gruppo ad alto livello Eureka (GAL)", composto da persone nominate dagli Stati membri di EUREKA in qualità di rappresentanti ad alto livello, più un rappresentante della Commissione europea. È responsabile dell'ammissione di nuovi Stati partecipanti al programma comune Eurostars conformemente a quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della decisione;
- (2) il "gruppo ad alto livello Eurostars", composto dai rappresentanti ad alto livello EUREKA degli Stati partecipanti al programma comune Eurostars. La Commissione e gli Stati membri dell'UE non partecipanti al programma si riservano la possibilità di inviare rappresentanti alle sue riunioni in qualità di osservatori²³. È competente per la supervisione dell'attuazione del programma comune Eurostars e in particolare per la nomina dei membri del gruppo consultivo Eurostars, l'approvazione delle procedure operative per la gestione del programma comune Eurostars, l'approvazione della pianificazione e della dotazione degli inviti a presentare proposte e l'approvazione della graduatoria dei progetti Eurostars da finanziare;

²³ DE: riserva d'esame.

- (3) il "gruppo consultivo Eurostars", composto dai coordinatori nazionali dei progetti EUREKA degli Stati che partecipano a Eurostars e presieduto dal segretario generale di EUREKA. Il gruppo consultivo Eurostars fornisce consulenza al segretariato Eurostars nell'esecuzione del programma comune e in merito ai meccanismi per la sua attuazione, come le procedure di finanziamento, il processo di valutazione e selezione, la sincronizzazione fra le procedure centrali e nazionali e il monitoraggio dei progetti. Fornisce consulenza inoltre sulla pianificazione delle date intermedie dell'invito annuale a presentare proposte. Infine, formula pareri sui progressi dell'esecuzione del programma comune, in particolare i progressi verso una maggiore integrazione.
- (4) Il segretariato EUREKA agisce come struttura specifica di esecuzione per Eurostars; il segretario generale è il rappresentante legale del programma Eurostars. Il segretariato EUREKA è responsabile dell'esecuzione del programma comune e in particolare dei seguenti aspetti:
- formazione del bilancio dell'invito annuale, organizzazione centrale degli inviti a presentare proposte comuni e ricezione delle proposte dei progetti (punto di accesso unico);
 - organizzazione centralizzata dell'ammissibilità e valutazione delle proposte di progetti in base ai criteri comuni di ammissibilità e valutazione, organizzazione centralizzata della selezione delle proposte di progetti in vista del finanziamento e del monitoraggio e del seguito dei progetti;
 - ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo comunitario;
 - raccolta dei conti relativi alla ripartizione fra i partecipanti ai progetti Eurostars del finanziamento da parte degli organismi di finanziamento negli Stati partecipanti;
 - promozione del programma comune Eurostars;
 - relazioni al GAL EUREKA, al GAL Eurostars e alla Commissione sul programma comune Eurostars, in particolare sui progressi verso una maggiore integrazione;
 - informazione della rete EUREKA sulle attività del programma Eurostars.